



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del fuoco

All'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo

OGGETTO: Incompatibilità dell'incarico di componente di commissioni di esame con la carica di rappresentante sindacale.

Con la presente, in relazione alla tematica in oggetto, si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle seguenti norme di principio la cui portata si estende a tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle i cui rapporti di lavoro sono disciplinati in regime di diritto pubblico.

In primo luogo, si evidenzia che dai principi generali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 97 e 98 della Costituzione discende, in particolare, l'obbligo di astensione in vista di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

Il dettato costituzionale ha trovato attuazione, nel 2012, con l'introduzione dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, da cui emerge chiaramente la volontà del legislatore di ovviare a situazioni che, anche solo in astratto, rischiano di pregiudicare il principio di imparzialità.

A tal proposito, si richiama il consolidato orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (v., *ex multis*, delibera n. 421 del 16 aprile 2016), secondo cui a radicare l'incompatibilità è sufficiente anche il solo pericolo di una compromissione dell'imparzialità di giudizio, sottolineando che *"l'esigenza di imparzialità sia particolarmente forte nei collegi chiamati a esprimere giudizi, come le Commissioni di concorso"*.

Si soggiunge, in particolare, che l'art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei principi ai quali si devono conformare le pubbliche amministrazioni nelle procedure di reclutamento, richiede espressamente che i componenti delle commissioni esaminatrici *«non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali»*.

Da quanto sopra consegue che l'esigenza di imparzialità debba essere senz'altro assicurata in tutti i collegi e commissioni che a qualunque titolo sono chiamate ad esprimere giudizi in procedure selettive o di esame. Pertanto, i soggetti che rivestono cariche in organizzazioni sindacali non possono far parte dei citati collegi.

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione della presente a tutto il personale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Franceschi

W